

STATUTO

FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA

Articolo 1 (Costituzione)

1. E' costituito, ai sensi del Codice Civile l'Ente denominato

"FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA",

che assume la forma giuridica di fondazione "di partecipazione"

con sede legale in Voghera, Piazza Duomo n. 1.

2. La Fondazione è costituita per iniziativa del Comune di Voghera e di ASM Voghera S.p.A., che ne sono di diritto Fondatori.

3. La modifica della sede legale della Fondazione, nell'ambito del Comune di Voghera, non comporta modifica del presente Statuto.

Articolo 2 (Finalità ed Attività)

1. La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale :

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (incluse attività editoriali), di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale .

In relazione a tale finalità, la Fondazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e svolgere attività culturali, con particolare ma non esclusivo riferimento al teatro d'opera e di prosa, alla musica, alla danza, alla cinematografia, alle espressioni artistiche, mediante attività di produzione, organizzazione e rappresentazione di spettacoli, concerti, rassegne cinematografiche e altre iniziative culturali.

2. In particolare gli scopi della Fondazione - da perseguire nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in considerazione della natura dei soggetti Fondatori - consisteranno in:

a) programmare e gestire la stagione operistica, sinfonica, di danza e di prosa del "Teatro Sociale di Voghera", e di altri Teatri della Provincia di Pavia e delle Province limitrofe, di cui potrà eventualmente assumere la gestione, salvaguardandone il patrimonio produttivo, artistico, tecnico e professionale;

b) programmare e gestire attività e rassegne cinematografiche;

c) programmare e gestire ogni altra iniziativa culturale ritenuta congrua con le proprie finalità statutarie;

d) realizzare iniziative di carattere artistico e musicale in Italia ed all'estero, anche mediante l'allestimento di proprie produzioni o coproduzioni;

e) partecipare alla realizzazione di iniziative ed eventi coerenti alle proprie finalità statutarie e programmati da

altri Enti nonché dagli stessi Fondatori Comune di Voghera e ASM Voghera S.p.A.;

f) incentivare la ricerca e la sperimentazione nel settore teatrale, musicale, cinematografico e artistico;

g) favorire l'integrazione e l'incontro delle attività dello spettacolo dal vivo con altre espressioni culturali, organizzando mostre e manifestazioni artistiche ed ogni altro evento che possa favorire il dialogo tra espressioni culturali diverse dando vita anche a rapporti di collaborazione con Enti ed organismi di produzione o diffusione di musica, teatro, cinema e/o audiovisivi e di spettacoli in genere;

h) promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento e specializzazione nel settore teatrale e musicale, anche attraverso l'istituzione di corsi, stages, seminari ed ulteriori attività formative e didattiche;

i) favorire la formazione tecnico professionale nel comparto teatrale e lo sviluppo delle competenze artigianali locali nella produzione ed allestimento di spettacoli ed eventi culturali;

j) promuovere, programmare e gestire attività ricreative coerenti con le proprie finalità statutarie;

k) concedere l'uso del Teatro Sociale di Voghera a terzi per iniziative compatibili con le proprie finalità statutarie e per manifestazioni civiche;

l) per il perseguimento dei propri scopi, aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti e soggetti pubblici e privati.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Articolo 3 (Rapporti con la città)

1. La Fondazione si propone di valorizzare il Teatro Sociale di Voghera - messo a disposizione dai fondatori con idoneo contratto, restaurato e ristrutturato per restituirlo alla fruizione da parte della cittadinanza coerentemente con la sua origine di "teatro sociale" - quale elemento di primo piano del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale della città di Voghera, garantendo la prestazione costante dei suoi servizi e l'esercizio continuativo delle sue attività, per accrescere la diffusione della cultura e dell'interesse per il teatro, la musica, il cinema e l'arte nelle sue diverse articolazioni. Potrà, anche in collaborazione con scuole, Università ed Enti culturali e di formazione, svolgere attività di formazione del pubblico, in particolare dei giovani e degli studenti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Fondazione favorisce e incentiva l'accesso dei giovani, degli studenti e degli anziani alle rappresentazioni da essa promosse,

attraverso agevolazioni rapportate, in particolare, alle fasce di età e di reddito.

Articolo 4 (Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie al fine esclusivo di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi della Fondazione.

Articolo 5 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) il fondo di dotazione costituito dalla somma di denaro ammontante ad euro 150.000,00 conferita dai due primi Fondatori, Comune di Voghera e ASM VOGHERA S.p.A. e dagli eventuali apporti successivi provenienti dagli stessi Fondatori e dai Sovventori;

b) i conferimenti in denaro e in beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione stessa;

c) le donazioni, lasciti o eredità di enti e soggetti pubblici e privati destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

d) gli avanzi di gestione destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio della Fondazione;

e) i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti o distribuiti dalla Fondazione anche per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale;

f) i marchi e denominazioni di cui essa si avvale o possa divenire titolare, anche a seguito di conferimenti di terzi;

g) i contributi patrimoniali provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri enti pubblici.

2. Il Patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è amministrato in modo tale da preservarne ed incrementarne la consistenza, al fine di assicurare la continuazione, nel tempo, dell'attività della Fondazione.

Articolo 6 (Fondo di gestione)

1. La Fondazione svolge e sostiene la propria attività avvalendosi di un Fondo di Gestione costituito:

a) trasferimenti annuali e pluriennali dei Fondatori;

b) i contributi annuali e pluriennali dei Sovventori e dei Sostenitori;

- c) i redditi rinvenienti dal patrimonio;
- d) i ricavi generati dalle proprie attività di interesse generale e dalle connesse attività secondarie e strumentali;
- e) i contributi annuali e pluriennali dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici nazionali e internazionali;
- f) le sponsorizzazioni, i proventi pubblicitari e le coproduzioni;
- g) le donazioni, i lasciti ed eredità di enti e soggetti pubblici e privati non vincolati ad incremento del patrimonio della Fondazione.

2. Quando risulta che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione o in subordine l'assemblea devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione, lo scioglimento dell'Ente.

3. Le attività della Fondazione sono programmate e svolte con criteri di efficienza, al fine di garantire un corretto equilibrio economico finanziario della Fondazione stessa. La Fondazione svolge la sua attività in accordo ad una programmazione annuale che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvata dall'Assemblea in conformità al disposto dell'art. 10.

4. E' esclusa qualsiasi forma di ripiano perdite da parte dei Fondatori.

Articolo 7 (Fondatori e Sovventori)

1. Il Comune di Voghera e ASM Voghera S.p.A. sono Fondatori di diritto della Fondazione.

2. Può divenire Sovventore ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente o gruppo di società riconosciuto come tale dalla legge, italiano o straniero, con o senza personalità giuridica, che risponda a tutti i seguenti requisiti:

a) sia presentato da un Fondatore o da un Sovventore già presente;

b) concorra al Fondo di Dotazione e di Gestione della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione e si impegni ad alimentare il Fondo di Gestione della Fondazione con contributo almeno pari a quello iniziale, per un congruo numero di anni, comunque non inferiore a tre. Il contributo iniziale confluirà nella misura del 5%, sino ad un massimo di € 5.000,00 nel fondo di Dotazione, e la restante quota, oltre gli importi annuali successivi, andrà ad alimentare il Fondo di Gestione.

3. L'attribuzione della qualifica di Sovventore non comporta il riconoscimento di alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né per la ripetizione del contributo annuale versato.

4. Ai Sovventori sono riservati i diritti di cui al presente

Statuto.

5. I Sovventori sono tenuti a concorrere al Fondo di Gestione al fine di dotare la Fondazione delle risorse necessarie per realizzare gli obiettivi posti nel bilancio di previsione.

6. Il Consiglio di Amministrazione tiene l'Albo dei Fondatori e l'Albo dei Sovventori che sarà esposto all'ingresso del Teatro Sociale di Voghera e sarà riportato in tutto il materiale illustrativo dell'attività della Fondazione e delle sue componenti.

7. La mancata corresponsione del contributo dovuto, che deve essere versato entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, fa perdere la qualifica di Sovventore.

Articolo 8 (Sostenitori)

1. Sono Sostenitori gli Enti ed i soggetti pubblici e privati che contribuiscono al Fondo di Gestione della Fondazione con un versamento il cui importo sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. La qualifica di Sostenitore non attribuisce alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né alla ripetizione del contributo annuale versato.

3. Il Consiglio di Amministrazione può riservare specifici benefici ai Sostenitori al fine di rendere ancor più forte e continuativo il loro legame con la Fondazione.

4. I Sostenitori partecipano all'Assemblea dei Sostenitori. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

5. L'Assemblea dei Sostenitori svolge attività consultiva in relazione alle attività della Fondazione ed a tal fine formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione tiene l'albo dei Sostenitori che sarà esposto all'ingresso del Teatro Sociale di Voghera.

Articolo 9 (Organi)

1. Sono Organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori;
- L'Assemblea dei Sostenitori laddove esistenti;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Comitato Scientifico.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento degli organi collegiali è disciplinato dal Regolamento che sarà eventualmente adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 (Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori)

1. L'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori è composta dal Comune di Voghera e da ASM Voghera S.p.A. quali Fondatori di diritto, e dai Sovventori. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Consiglieri d'Amministrazione, l'Organo di

Controllo, il Direttore generale ed il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori se costituita o suo delegato o il singolo Sostenitore in caso di mancata costituzione dell'Assemblea dei Sostenitori.

2. L'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del programma annuale dell'attività della Fondazione, del bilancio previsionale, del bilancio consuntivo e nel caso in cui ne facciano richiesta un Fondatore o almeno due Consiglieri d'Amministrazione, indicando gli argomenti che desiderano vengano discussi dall'Assemblea, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

3. L'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori è convocata mediante avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora, del luogo, comunque nel territorio del Comune di Voghera, ove sarà tenuta in prima e seconda convocazione, inviato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o anche fax o posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della data fissata. La seconda convocazione non può tenersi nella stessa giornata, ma almeno a un giorno di distanza da quello in cui è fissata la prima convocazione.

4. L'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori è validamente costituita, anche in assenza di convocazione, quando sono presenti tutti i Fondatori e i Sovventori, almeno un Consigliere di Amministrazione ed almeno un componente dell'Organo di Controllo.

5. L'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età tra i consiglieri presenti.

6. L'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di tutti i Fondatori e Sovventori e di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e un componente dell'Organo di Controllo. In seconda convocazione l'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori è validamente costituita con la presenza di almeno un Fondatore, della maggioranza dei Sovventori, di un componente del Consiglio di Amministrazione ed un componente dell'Organo di Controllo.

7. I Fondatori e i Sovventori possono farsi rappresentare con delega scritta che sarà trattenuta agli atti della Fondazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente e di qualunque altro organo della Fondazione non possono rappresentare i partecipanti all'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori.

8. Il diritto di voto all'interno dell'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori spetta a ciascuno degli aventi titolo a partecipare in misura proporzionale alla percentuale

del Fondo di Dotazione di cui all'art. 5 lettera a) corrispondente al proprio conferimento. A tal fine, dal computo della misura percentuale di partecipazione al fondo di Dotazione, sono esclusi i conferimenti diversi da quelli in denaro.

9. Le delibere dell'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori sono validamente assunte con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino la maggioranza del Fondo di Dotazione secondo il criterio di spettanza del diritto di voto di cui al precedente comma 8.

10. L'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori, in accordo a quanto previsto nel presente Statuto:

a) approva entro il 15 settembre di ciascun anno il programma e il bilancio previsionale annuale dell'attività della Fondazione presentato dal Consiglio di Amministrazione;

b) approva entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo annuale presentato dal Consiglio di amministrazione;

c) stabilisce il numero dei componenti e nomina il Consiglio di Amministrazione;

d) revoca il Consiglio di Amministrazione o il singolo consigliere a fronte di una giusta causa;

e) nomina l'Organo di Controllo nel rispetto comunque dei limiti previsti dalle norme tempo per tempo vigenti per i Comuni e gli Enti da loro partecipati;

f) determina l'emolumento dei membri dell'Organo di Controllo nel rispetto comunque dei limiti previsti dalle norme tempo per tempo vigenti per i Comuni e gli Enti da loro partecipati;

g) approva le modifiche statutarie;

h) approva l'ingresso di Sovventori e Sostenitori una volta acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione;

i) delibera su qualsivoglia argomento sia portato alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;

j) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.

Articolo 11 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o da cinque membri, ivi compreso il Presidente, con elezione deliberata dall'Assemblea e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto. Per essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario che i candidati siano in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

2. Nel caso di elezione di un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, il Fondatore Comune di Voghera esprime la candidatura di due di essi tra cui il Presidente e

il Fondatore ASM Voghera S.p.A. la candidatura del terzo; nel caso di elezione di un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, i suddetti Fondatori esprimono rispettivamente quattro candidature tra cui il Presidente e una candidatura.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati purché non rimangano in carica per più di tre mandati consecutivi. Il Presidente ed i Consiglieri nominati su designazione del Fondatore Comune di Voghera decadono nel caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia causa, del Consiglio Comunale nel corso del cui mandato sono stati designati ma rimangono in carica fino alla loro sostituzione. I Consiglieri nominati successivamente al rinnovo ordinario del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

4. I consiglieri svolgono il mandato ricevuto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato nel rispetto comunque dei limiti previsti dalle norme tempo per tempo vigenti per i Comuni e gli enti da loro partecipati.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri, con comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, da inviarsi almeno cinque giorni prima o, in caso d'urgenza, 24 ore prima della riunione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze riservate all'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori, è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in via meramente esemplificativa:

a. predispone, d'intesa con il Direttore Generale, le linee progettuali dell'attività, il programma annuale, il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori;

b. nomina il Vice Presidente della Fondazione, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente;

c. determina le aree d'operatività della Fondazione nel rispetto delle proprie finalità statutarie;

d. esprime il proprio parere obbligatorio in merito all'ingresso nella Fondazione di Sovventori e di Sostenitori;

e. determina l'ammontare del contributo dovuto dai Sovventori;

f. approva particolari iniziative culturali non previste nella programmazione annuale ma coperte dalle disponibilità finanziarie della Fondazione;

g. approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;

h. approva gli eventuali rapporti convenzionali tra cui quelli con il Comune di Voghera;

i. conferisce, sentito il Direttore Generale, specifiche deleghe ai suoi componenti per lo svolgimento di particolari attività determinandone i limiti e le condizioni, una volta acquisito il parere favorevole dell'Organo di Controllo;

j. nomina, all'esito di una procedura di evidenza pubblica, il Direttore Generale della Fondazione stabilendone il compenso nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicato nel settore teatrale;

7. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

8. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

9. Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, essendo l'astensione espressione di voto contrario alla deliberazione proposta. Nel caso in cui si manifesti una parità di voti e così il Consiglio di Amministrazione sia impossibilitato a decidere la deliberazione è riproposta nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 12 (Verbalizzazioni)

Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto un verbale nel quale siano dettagliatamente indicati la data, l'ora e il luogo della riunione, le materie all'ordine del giorno, i dati anagrafici dei presenti (e nel caso dell'Assemblea la quota del Fondo di Dotazione corrispondente a ciascuno), i contenuti della discussione, le modalità e gli esiti delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente della riunione e da un Segretario appositamente nominato tra gli intervenuti. Nei casi di modifica dello Statuto, il verbale deve essere redatto per atto pubblico notarile.

Articolo 13 (Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione.

3. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori nei casi previsti dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento degli organi statutari se adottato, e li presiede.

4. Il Presidente vigila sulla esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente adotta, nei casi di motivata urgenza che non consenta di attendere la convocazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.

Articolo 14 (Vice Presidente)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente ha tutte le attribuzioni e competenze riservate dal presente Statuto al Presidente, ivi comprese la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione, e può esercitarle in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 15 (Organo di Controllo)

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è nominato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2397 e 2399 del codice civile, dall'assemblea dei Fondatori e Sovventori.

2. Nei casi in cui sia obbligatoria, per il superamento dei parametri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, anche la revisione legale dei conti, la stessa potrà essere affidata al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale o ad un revisore o ad una società di revisione.

3. La nomina dell'Organo di Controllo è di competenza dell'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori e fa seguito ad una procedura di evidenza pubblica. Esso resta in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo riferito al terzo anno del mandato. Qualora un componente effettivo dell'Organo di Controllo venga meno per qualsiasi causa nel corso del mandato, è sostituito dal componente supplente più anziano d'età, il quale rimarrà in carica fino alla nomina del componente effettivo ad opera dell'Assemblea all'uopo convocata. Qualora venga meno il Presidente, l'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applica quanto disposto dalla legge per l'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata.

Articolo 16 (Direttore generale)

1. Il Direttore Generale, selezionato con procedura di evidenza pubblica, è preposto alla gestione ordinaria della Fondazione ed è scelto tra soggetti di comprovata esperienza amministrativa e gestionale, maturata presso Enti, Fondazioni o Società di significativo rilievo.

2. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Direttore Generale:

a. nei limiti dell'incarico ricevuto, ha la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione e svolge le sue funzioni

nei limiti di spesa di cui all'incarico medesimo;

b. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione salvo che, per la natura dell'argomento trattato, il Presidente disponga diversamente;

c. partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e dei Sovventori salvo che, per la natura dell'argomento trattato, il Presidente disponga diversamente;

d. gestisce le procedure di reclutamento del personale e di acquisizione di beni e servizi in applicazione della normativa prevista per i Comuni;

e. esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e formula al medesimo proposte di deliberazione in ordine al funzionamento della Fondazione;

f. cura l'organizzazione dei servizi e delle attività della Fondazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ed assume le funzioni e responsabilità di legge, in tema, anche, di sicurezza sul lavoro e tutela della privacy;

g. predispone, al fine di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, lettera a) lo schema della programmazione annuale delle attività, lo schema di bilancio previsionale e lo schema del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione ed ha la responsabilità del presidio del rispetto di tali atti da parte della Fondazione;

h. predispone e sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione una relazione semestrale sull'andamento delle attività;

i. dispone quanto necessario per la migliore e più efficace gestione della Fondazione, nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione;

3. Il rapporto della Fondazione con il Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato con durata non superiore a quattro anni rinnovabile. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione dell'Organo di Controllo, tenuto conto del contratto collettivo nazionale applicabile nel settore teatrale e compatibilmente con le previsioni di bilancio.

Articolo 17 (Comitato Scientifico)

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nomina di un Comitato Scientifico composto di un numero dispari di membri compreso tra sette e ventuno, scegliendoli tra persone fisiche che abbiano dimostrato particolare competenza sulle materie di interesse generale che rientrano negli scopi della Fondazione.

2. Il Comitato Scientifico, ove nominato, opera gratuitamente e si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare - a maggioranza dei presenti, quale che sia il loro numero - pareri indirizzati al Consiglio di Amministrazione sulle iniziative già in corso di realizzazione e sulle quelle che si riterrebbero opportune.

Articolo 18 (Personale della Fondazione)

1. Per l'espletamento della propria attività, la Fondazione può avvalersi di proprio personale scelto tramite procedura selettiva ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, nei limiti delle risorse economiche disponibili.

2. La Fondazione si avvale altresì, per periodi di tempo determinato in base a protocolli di intesa con il Comune di Voghera, di personale comunale.

Articolo 19 (Rapporti con i Fondatori)

1. I rapporti tra la Fondazione ed i Fondatori per quanto attiene alle modalità d'utilizzo dei beni, mobili ed immobili, riservati in uso alla Fondazione, alle manutenzioni degli stessi, all'eventuale temporaneo utilizzo di personale dipendente degli stessi, al regime delle utenze, allo svolgimento delle attività finalizzate a soddisfare interessi della collettività/comunità di riferimento saranno definiti da uno specifico protocollo di intesa tra i Fondatori o anche singolarmente con ciascuno e la Fondazione.

Articolo 20 (Durata degli esercizi; bilanci)

1. Gli esercizi durano un anno e scadono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione, indipendentemente dal valore dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, redige il bilancio di esercizio, formato almeno dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione di missione ed il bilancio previsionale, composto almeno dal conto economico e da un budget per ambito di attività programmata.

3. Il bilancio previsionale viene predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 luglio di ciascuno anno e trasmesso ai componenti dell'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori, entro 5 giorni lavorativi dalla sua approvazione da parte del Consiglio stesso.

4. Il bilancio consuntivo viene predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce. Il Consiglio di Amministrazione, una volta approvato il bilancio, provvede agli adempimenti pubblicitari e alla trasmissione ai componenti dell'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori entro 5 giorni lavorativi dalla sua approvazione da parte del Consiglio stesso.

5. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività esercitate dalla Fondazione.

6. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro la Fondazione redigerà anche il bilancio sociale e potrà in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21 - (Libri)

La Fondazione tiene i libri obbligatori ai sensi di legge.

Articolo 22 - (Durata)

La durata della Fondazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2120 (duemilacentoventi).

Articolo 23 - (Scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, ad uno o più altri Enti ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 Cod. Civ..

Articolo 24 - (Controversie)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i Fondatori o tra la Fondazione ed i Fondatori o i Sovventori o i Sostenitori e che non sarà stata risolta in via amichevole in coerenza con la lettera e le finalità perseguite con il presente Statuto, sarà di competenza del Foro di Pavia.